

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO

## PREAMBOLO

Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Osserva, inoltre, le norme contenute del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi Collegiali a livello di Circolo – Istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua Collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare – meglio del singolo – l'interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con la dovuta imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l'organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall'esterno.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

## PARTE PRIMA

### IL CONSIGLIO

#### Articolo 1

Il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

Delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo dell'Istituto e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto e i Progetti.

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- Adozione del regolamento interno dell'Istituto
- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
- Criteri generali per la programmazione e l'attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche
- Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

Il Consiglio di Istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni.

Esercita infine le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

## **Articolo 2**

### Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva. In caso di necessità, dopo la nomina del Presidente che assume la conduzione del Consiglio, si procede alla discussione dei successivi argomenti all'O.d.G.

## **Articolo 3**

### Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori;
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto;
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

## **Articolo 4**

### Elezione del Vice Presidente

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente;
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento.
3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
4. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'art. 3 per l'elezione del Presidente.
5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice non subentra di diritto.
6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

## **Articolo 5**

### Attribuzioni del Presidente

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
  - a. Convoca e presiede il Consiglio;
  - b. Affida le funzioni di Segretario del consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
  - c. Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.
3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

## Articolo 6

### Segretario del Consiglio e sue attribuzioni

1. La designazione del segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per la durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singolare seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente. L'affissione delle delibere all'Albo Pretorio sul sito dell'Istituto avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo minimo di 10 giorni.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio tramite posta elettronica delle convocazioni dei membri del Consiglio e la gestione dei documenti sono svolte dal personale della segreteria.

## Articolo 7

### Giunta Esecutiva e sue attribuzioni

1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
2. La Giunta Esecutiva:
  - a. prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
  - b. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
  - c. predispone il Programma finanziario annuale;
  - d. adotta, su proposta del Consiglio di Classe, i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni previsti dalla Legge.
3. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

## Articolo 8

### Estinzione e scioglimento

1. Il Consiglio dura in carica tre anni. La rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente;
2. Il Consiglio può essere sciolto dall'Ufficio Scolastico Regionale della provincia di Monza e Brianza:
  - a. Nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
  - b. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

## Articolo 9

### Elezioni suppletive

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
  - a. Per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento nella lista di provenienza;

- b. Nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
  - c. Nel caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio.
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
  3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

### **Articolo 10**

#### Proroga della legislatura

1. Finché non si è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

### **Articolo 11**

#### Consiglieri

1. I consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'art. 9
2. I consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente (art. 29 – DPR 416)
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accettare il possesso dei requisiti; spetta al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal consigliere appena eletto o dal consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più farne parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del consigliere dimissionario. Il consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

### **Articolo 12**

#### Presenza di estranei ed esperti

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera, anche seduta stante, pena l'illegittimità di cui al comma

precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere e la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro presenza.

3. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni al comma 2 dell'art. 18.

## PARTE SECONDA

### ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

#### Articolo 13

##### Convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 2 la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato.
2. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. E' invece a sua discrezione la facoltà di convocarlo quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione - sottoscritta dagli interessati - deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
3. L'atto di convocazione:
  - a. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato;
  - b. deve avere forma scritta;
  - c. L'atto di convocazione è inviato tramite posta elettronica. I consiglieri, all'atto di ricezione della mail, sono tenuti a comunicare, stesso mezzo, la presenza, o l'eventuale assenza alla seduta;
  - d. Il Presidente, in casi particolari, farà notificare la convocazione in forma cartacea.
  - e. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
  - f. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
  - g. deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
  - h. deve essere inviato ed esposto all'Albo pretorio della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
  - i. deve essere inviato a tutti i consiglieri.
4. L'omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l'illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.

#### Articolo 14

##### Ordine del Giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente Cdl, in accordo con il Dirigente Scolastico e il Dsga, mentre i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva, salvo quanto stabilito all'articolo 13 comma 2, ultimo periodo.

3. Singoli consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.

## **Articolo 15**

### Seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore.
2. La Giunta Esecutiva, al momento della predisposizione dei lavori, può proporre la partecipazione alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, di esperti che intervengano nella discussione a proposito di un preciso argomento all'ordine del giorno. La presenza di esperti è regolata dall'articolo 12 comma 2.
3. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.  
L'accertamento del titolo di elettore avviene mediante dichiarazione verbale di un Consigliere che viene raccolta dal Segretario del Consiglio e allegata al verbale. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 5 qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica. Non è ammesso il pubblico alle sedute del Consiglio d'istituto quando siano in discussione argomenti concernenti persone; in questo caso, la Giunta esecutiva avrà cura di porli alla fine dell'ordine di trattazione.
4. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.
5. Il Consiglio si riunisce, salvo diverso avviso della Giunta Esecutiva e sedute straordinarie, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

## **Articolo 16**

### Discussione

1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta, ma sugli stessi non è possibile procedere a votazione. Le cosiddette "Varie ed eventuali", dichiarate all'inizio della seduta, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione né votazione.
2. Ogni consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che abbiano connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno; tali argomenti dovranno essere depositati presso la segreteria della scuola e potranno essere visionati in orario di ufficio. Nel caso in cui non siano già stati inviati per posta elettronica contestualmente alla convocazione.

## Articolo 17

### Votazione

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.  
In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno.  
Ogni consigliere ha a disposizione cinque minuti per la dichiarazione di voto.
2. La votazione può avvenire:
  - a. Per alzata di mano;
  - b. Per appello nominale, con registrazione dei nomi;
  - c. Per scheda segreta.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, Il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
4. Ogni consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente.
6. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

## Articolo 18

### Deliberazione

1. La delibera, perché sia valida deve essere intestata, con l'elenco dei Consiglieri e la specificazione se presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera.  
La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal segretario.
2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

## Articolo 19

### Verbale

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.
2. Il verbale è compilato dal segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate.
3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'art 2 del codice civile, ovvero da Consiglieri maggiorenni.

4. Il verbale deve darne conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. I consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettagliate direttamente al segretario.
6. Il verbale deve essere redatto, letto e approvato seduta stante.
7. Il verbale è depositato presso l'ufficio di segreteria dove i Consiglieri possono prenderne visione durante l'orario d'ufficio. Del verbale non può essere diffusa alcuna copia neanche alle persone al comma 3 dell'art. 20. Le violazioni della disposizione di cui al presente comma sono sanzionate secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.20.

## **Articolo 20**

### Publicità degli atti

1. Sono pubblicati all'Albo pretorio del sito della scuola copia di tutte le delibere e la convocazione del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia, secondo quanto stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n241, il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.
4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedentemente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n 241. In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopone alla Giunta Esecutiva che l'accetta o la respinge.
5. I consiglieri che consegnano atti del Consiglio a persone che non hanno diritto alla visione degli stessi sono sospesi dalla Giunta esecutiva per una seduta. In caso di comportamento reiterato il Consigliere sarà deferito dal Presidente del Consiglio al Dirigente del Ufficio Scolastico Regionale – Sede di Monza.

## **Articolo 21**

### Deliberazioni precedenti

Tutte le deliberazioni del Consiglio d'Istituto prese antecedentemente il 04 marzo 2014 che risultino in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle riguardanti le iniziative legate all'attività didattica, sono da considerarsi nulle.